



CITTA' DI ARICCIA

Città Metropolitana di Roma Capitale

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 29/07/2020

Atto n. 2

Oggetto: **OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - TASSA SUI RIFIUTI - TARI PUNTUALE - APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANNO 2020 E DELLE RELATIVE TARIFFE.**

L'anno DUEMILAVENTI, il giorno VENTINOVE, del mese di LUGLIO, alle ore 15:00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, è presente Dott. Giovanni Borrelli nella qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato con decreto del Prefetto n. 210361 del 16 Giugno 2020.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Presidente della Repubblica con decreto del 21.02.2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 61 del 09.03.2020 ha sciolto il Consiglio Comunale del Comune di Ariccia a seguito del decesso del Sindaco Roberto Di Felice;
- con decreto del Prefetto di Roma n. 210361 del 16 giugno 2020 il Viceprefetto Aggiunto Dott. Giovanni Borrelli è stato nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 14 luglio 2020, in corso di pubblicazione, il Viceprefetto Aggiunto Dott. Giovanni Borrelli è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari, conferendo allo stesso i poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;

Con l'assistenza del IL VICE SEGRETARIO GENERALE Dott. Fortini Claudio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO E RICHIAMATO l'art.1 – comma 639 – della legge 27 dicembre 2013, n.147, legge di stabilità 2014, con il quale è stata istituita l'imposta unica comunale (IUC);

PRESO ATTO che per espressa previsione di legge detta nuova imposta risulta basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali, risultando quindi composta dai seguenti distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- la componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore dell'immobile;

RILEVATO che l'Imposta Unica Comunale è quindi articolata, di fatto, su tre distinte entrate, fondate su presupposti impositivi diversi;

VISTI E RICHIAMATI i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n.147 del 2013, come modificati dal D.L. 6 marzo 2014 n.16, convertito in legge n.68/2014, che disciplinano, in particolare, la componente TARI della IUC, ovvero la tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento degli stessi, posta a carico dell'utilizzatore, stabilendo condizioni e modalità operative per la sua concreta applicazione;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 1 – comma 683 – della legge n.147 del 2013, che dispone come il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

PRESO ATTO che gli Enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO che questo Ente ha avviato il passaggio alla TARI puntuale, predisponendo ed attuando nel presente esercizio il nuovo progetto di tariffazione funzionale a tale tipo di gestione, determinando ed approvando un apposito e specifico piano tariffario, unitamente ad un nuovo relativo regolamento;

VISTA E RICHIAMATA la deliberazione n.7 del 29/03/18, esecutiva, con la quale il Consiglio Comunale, ha approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, denominata Tassa sui rifiuti (TARI) puntuale, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n.446 e ss.mm.ii.;

VISTO l'articolo 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27 – comma 8 – della legge 28 dicembre 2001 n. 448, che dispone come il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre 2019, che ha differito al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizzato sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio 2020, che ha differito ulteriormente al 30 aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 e autorizzato sino alla stessa data l'esercizio provvisorio;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, comma 2, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 107, comma 2, pubblicato in G.U. n. 70 del 17 marzo, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27. che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti locali, in considerazione *“della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”*;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, recante *“Regolamento recante disciplina delle procedure istruttorie dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a norma dell'articolo 2, comma 24, lettera a), della legge 14 novembre 1995, n. 481”*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, recante *“Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico”*, e, in particolare, l'Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 225/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 225/2018/R/RIF), recante *“Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione tariffaria in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2018, 715/2018/R/RIF (di seguito: deliberazione 715/2018/R/RIF), recante *“Avvio di procedimento per l'istituzione di un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati”*;
- la delibera del 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF l'Autorità sui rifiuti (ARERA) ha definito i criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2020 e 2021 nonché i criteri di trasparenza nella gestione dei rifiuti urbani.

CONSIDERATO:

- che le procedure indicate nei diversi documenti redatti da ARERA si collegano al metodo tariffario applicabile in base alla legge 147/2003, 205/2015 e 158/99 sia con il sistema di determinazione delle tariffe di tipo parametrico statistico (TARI) sia secondo la valorizzazione puntuale prevista dal Comma 668 della Legge 147/2013;
- che con la Delibera del 31 ottobre 2019 444/2019/R/RIF ARERA sopra richiamata sono state definite le informazioni minime da esporre ai fruitori del servizio (TITR) sia sui documenti contabili (cartacei e/o PDF) che sui servizi on line;
- che alla luce di quanto sopra risulta necessario applicare sin dal corrente esercizio 2020 la nuova normativa, che consente di ridefinire il PEF, il listino tariffario e tutta la documentazione di corredo obbligo del Gestore e dell'Ente di riferimento.
- che tali attività richiedono una specifica attività di studio ed analisi dei dati nel frattempo acquisiti, al fine di poter determinare al meglio i successivi criteri di attribuzione dei costi ai singoli utenti e poter quindi assicurare il rispetto dei principi delle norme comunitarie sul tema, che segnalano la necessità di commisurare il costo del servizio attribuito agli utenti in funzione dei rifiuti effettivamente prodotti dagli stessi;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n.1146 R.G. del 16/10/2019, con la quale il Dirigente dell'Area III ha affidato alla ditta GF Ambiente s.r.l di Lippo di Calderaia di Reno (BO) – l'incarico per il supporto analisi e sviluppo del PEF 2020 e relative attività complementari normo regolamentari, oltre che provveduto al relativo impegno di spesa;

VISTA E RICHIAMATA la determinazione n.430 R.G. del 15/04/2020, con la quale il Dirigente dell'Area I ha integrato la suddetta prestazione al fine di addivenire alla definizione delle tariffe TARIP ai sensi delle deliberazioni ARERA 443/2019 e 444/2019;

DATO ATTO che la Ditta incaricata ha eseguito le prestazioni commissionategli dal competente Servizio Comunale, fornendo il dovuto supporto alle strutture comunali interessate e trasmettendo la proposta di piano finanziario e tariffario della TARI puntuale, elaborato sulla scorta degli indirizzi forniti dall'Amministrazione Comunale;

VISTO il Piano Finanziario e tariffario per l'esercizio 2020 predisposto con la collaborazione della ditta GF Ambiente s.r.l di Lippo di Calderaia di Reno (BO) e dell'operatore economico incaricato per l'esecuzione del servizio, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, ed in particolare la tabella 6 – “piano economico finanziario”, e ritenuti meritevoli di approvazione, registrato al protocollo dell'ente al n.19075 del 29/07/2020;

CONSIDERATO che, a norma dell'articolo 13 – comma 15 – del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – per la pubblicazione sul proprio sito informatico, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale – prot. n.5343 del 06/04/12, relativa all'avvio a far data dal 16 aprile 2012 della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale del federalismo fiscale;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

VISTA la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267, Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'esito favorevole della votazione;

DELIBERA

- per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate di approvare il piano economico finanziario 2020 afferente il servizio di igiene urbana, meglio articolato nella tabella 6 – “piano economico finanziario” – dell'allegato documento parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, da finanziarsi con la componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC) relativa ai rifiuti (TARI) puntuale;
- determinare per l'anno 2020 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti – TARI puntuale:

TARI 2020 - TARIFFA UTENZE DOMESTICHE <i>Città di Ariccia.</i>				
Pers.	Descrizione	quota fissa €/mq/anno	quota variabile €/litro	Svuotamenti preassegnati per singolo nucleo Familiare 35 litri
1	Componente nucleo familiare	€ 0,75063	€ 0,09197	21
2	Componenti nucleo familiare	€ 0,88200	€ 0,09197	23
3	Componenti nucleo familiare	€ 1,25056	€ 0,09197	34
4	Componenti nucleo familiare	€ 1,43121	€ 0,09197	40
5	Componenti nucleo familiare	€ 1,82967	€ 0,09197	48
6	Componenti nucleo familiare	€ 2,15432	€ 0,09197	50

TARIP 2020 - TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE <i>Città di Ariccia.</i>				
Cat.	Descrizione Categoria	quota fissa €/mq	quota variabile €/litro	Svuotamenti preassegnati per singola utenza
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi culto	2,63913	€ 0,09197	9
2	Cinematografi e teatri, Emittenti radiotelevisive	2,36422	€ 0,09197	4
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,85906	€ 0,09197	8
4	Campeggi, distributori carburante, impianti sportivi	4,28859	€ 0,09197	10

5	Stabilimenti balneari, piscine e simili, Stazioni ferroviarie	3,07899	€0,09197	15
6	Esposizione e autosaloni	2,47419	€ 0,09197	7
7	Alberghi con ristorante, Agriturismi	7,36758	€ 0,09197	20
8	Alberghi senza ristorante	5,60816	€ 0,09197	14
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme	6,48787	€ 0,09197	17
10	Ospedali e Ambulatori Ospedalieri	6,92772	€ 0,09197	52
11	Uffici, agenzie, studi professionali	6,70780	€ 0,09197	15
12	Banche ed istituti di credito	3,79375	€ 0,09197	10
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	5,88307	€ 0,09197	15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	6,59783	€ 0,09197	17
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, Commercio Ingrosso	4,34357	€ 0,09197	15
16	Banchi di mercato beni durevoli, Posteggi di mercato	7,36758	€ 0,09197	52
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, Lavanderie	5,77310	€ 0,09197	20
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	4,78343	€ 0,09197	14
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, Autolavaggi	5,88307	€ 0,09197	16
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,35390	€ 0,09197	14
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,62881	€ 0,09197	10
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub	23,97212	€ 0,09197	52
23	Mense, birrerie, amburgherie, Rosticcerie	19,24367	€ 0,09197	50
24	Bar, caffè, pasticceria, Gelateria	18,25400	€ 0,09197	43
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	10,55653	€ 0,09197	27
26	Plurilicenze alimentari e/o miste, Produttori di vino, Frantoi, Oleifici, Molini	10,55653	€ 0,09197	26
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	30,02013	€ 0,09197	52
28	Ipermercati di generi misti	9,51187	€ 0,09197	30
29	Banchi di mercato generi alimentari	22,32266	€ 0,09197	26
30	Discoteche, night club e sale giochi, Circoli privati	7,09267	€ 0,09197	26

- dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario, e con successiva variazione di bilancio potranno essere riallineati lievi scostamenti rispetto a quanto previsto nello schema di bilancio già approvato, accertata comunque la copertura integrale del costo del servizio con le entrate stabilite dal piano tariffario approvato con il presente atto;

- dare atto che sull'importo della TARI puntuale verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92, con l'aliquota deliberata dalla provincia, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. 147/2013;
- stabilire, in deroga a quanto previsto dal vigente regolamento comunale e a modifica di quanto precedentemente stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n.5 del 05/05/2020, per il presente esercizio, la nuova scadenza per il pagamento della prima rata al 15 settembre e la seconda rata al 30 ottobre, ferma la scadenza della rata di saldo al 16 dicembre;
- dare atto che, nel caso di emissione di eventuali ruoli suppletivi per modifiche che dovessero intervenire sulle utenze nel corso dell'annualità, successivamente alle date di scadenza delle rate ordinariamente stabilite all'articolo 16 – comma 2 – del relativo regolamento, la scadenza sarà di 30 giorni dalla data di generazione della modifica stessa;
- dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi e per gli effetti dell'art.172 – comma 1 – lettera c) – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii.;
- inviare la presente deliberazione tariffaria al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di avvenuta esecutività e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, mediante trasmissione telematica della stessa sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13 – commi 13-bis e 15 – del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, come da apposita comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale prot. n.5343 del 06/04/12 e successiva nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 4033 del 28/02/2014, nonché all'Osservatorio Nazionale dei rifiuti;
- dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 e ss.mm.ii..

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giovanni Borrelli

IL IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott. Fortini Claudio

Atto Firmato Digitalmente
